umero			Bellinzona	
268	fr	3	27 gennaio 2016	gS

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

statuendo sul ricorso 23/25 gennaio 2016 del signor **Domenico Zucchetti**, Lugano, relativo alla campagna informativa per la votazione federale del 28 febbraio 2016 in merito alla "Modifica del 26 settembre 2014 della Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo)";

richiamato l'art. 72 LPAmm, ai sensi del quale l'Autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato,

IN FATTO E IN DIRITTO:

- che il 28 febbraio 2016 è stata fissata la data della votazione federale sulla "Modifica del 26 settembre 2014 della Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo)";
- che in data 20 gennaio 2016, presso l'aula magna delle scuole elementari di Massagno, si è tenuto un dibattito pubblico in merito all'oggetto summenzionato, dibattito che è stato introdotto da una presentazione sul tema da parte di un funzionario dell'USTRA;
- che con il gravame citato in ingresso, il signor Domenico Zucchetti censura, davanti a questo Consiglio, il contenuto dell'informazione data dall'USTRA nel corso della serata summenzionata, poiché, per motivi che esulano dalla volontà del funzionario, ritenuta non attuale e superata, che non tiene conto delle più recenti risultanze scaturite proprio da un nuovo rapporto allestito dall'USTRA nel mese di novembre 2015 e che deve pertanto essere ritenuta non completa e non obiettiva.

In particolare, a giudizio del ricorrente, il citato rapporto dell'USTRA contiene nuovi elementi importanti che forniscono un quadro diverso della situazione.

Per questo motivo, visto anche l'obbligo per il Consiglio federale, sulla base dell'art. 10a cpv. 4 LDP, di attenersi a quanto deciso dall'Assemblea



federale, in assenza di nuove valutazioni da parte di quest'ultimo, ritenuta altresì la necessità di informare meglio i cittadini su questo importante oggetto posto in votazione, tenuto infine poi conto dei tempi ristretti, per permettere al Consiglio federale di valutare i modi più opportuni per informare in maniera completa la cittadinanza, il signor Zucchetti chiede che il Consiglio di Stato abbia a sospendere la votazione;

- che con nuova versione del ricorso datata 25 gennaio 2016, il signor Zucchetti ha completato l'allegato ricorsuale iniziale con l'aggiunta, in particolare, di una sezione con fatti, informazioni e domande aggiuntive, sul cui contenuto si dirà, se del caso, successivamente, pur mantenendo in sostanza la richiesta iniziale di procedere alla sospensione della votazione federale del 28 febbraio 2016;
- che la competenza decisionale di questo Consiglio a dirimere la vertenza risulta dai combinati disposti di cui agli art. 77 cpv. 1 lett. b) LDP e 166 LEDP.

Pacifica è la legittimazione attiva del ricorrente, cittadino svizzero domiciliato a Massagno;

- che per quanto attiene alla tempestività del gravame, va rilevato che, giusta l'art. 77 cpv. 2 LDP, ripreso dall'art. 166 LEDP, il ricorso deve essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo d'impugnazione, se questa è avvenuta prima della pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone;
- che nel caso concreto, il signor Zucchetti ha preso conoscenza delle informazioni fornite dal funzionario dell'USTRA nel corso della serata-dibattito del 20 gennaio 2015 a Massagno.
 Il ricorso è invece stato inoltrato, a mezzo raccomandata, il 23 gennaio 2016 (cfr. timbro busta invio postale agli atti), quindi nel termine di tre giorni di cui agli art. 77 cpv. 2 LDP e 166 LEDP.
 Ne consegue la tempestività del gravame;
- che non da ultimo va poi ricordato come, in applicazione dell'art. 79 cpv. 1 LDP, il Governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.
 Termine che, nel caso in esame, è stato ampiamente osseguiato;
- che analizzando attentamente le argomentazioni sviluppate dal signor Zucchetti, occorre rilevare che le medesime riguardano aspetti che esulano dalla competenza e dalla possibilità d'intervento del Governo ticinese. Trattasi, infatti, di aspetti che toccano l'informazione del Consiglio federale nell'ambito della citata votazione e che riguardano l'intero territorio nazionale, rivolgendosi a tutti gli elettori nei vari Cantoni;
- che il ricorso del signor Zucchetti chiede in sostanza al Consiglio di Stato di sospendere la votazione, permettendo così al Consiglio federale, sulla base



dei nuovi dati scaturiti dal rapporto dell'USTRA del novembre 2015, di valutare i modi più opportuni per informare in maniera completa e obiettiva tutti i cittadini su questo importante oggetto;

- che a giudizio di questa Autorità, l'adozione di una simile misura da parte del Consiglio di Stato avrebbe, manifestamente, degli effetti non soltanto nel Cantone Ticino, ma anche all'infuori dello stesso;
- che, pertanto, richiamati gli art. 77 cpv. 1 lett. b) LDP e 166 LEDP, se il ricorso contro le irregolarità riguardanti le votazioni federali deve essere presentato al Governo cantonale e che questa via di ricorso deve essere seguita anche nel caso di contestazioni che riguardano decisioni o fatti che esulano, come nel caso di specie, dalla competenza del Governo cantonale (STF 137 II 177 consid. 1.2.3), in applicazione della citata giurisprudenza, questo Consiglio deve emanare una decisione di non entrata in materia, impugnabile davanti al Tribunale federale, poiché la stessa legislazione federale (LDP) non contempla il ricorso diretto alla massima istanza giudiziaria federale.

Spetterà pertanto alle autorità federali constatare un'eventuale violazione e, se del caso, ordinare le misure più appropriate;

 che visto quanto sopra, il ricorso del signor Domenico Zucchetti deve essere dichiarato inammissibile in questa sede.
 Non si preleva la tassa di giustizia (art. 47 LPAmm).

PER QUESTI MOTIVI:

viste la LDP, la LEDP, la LPAmm, la giurisprudenza vigente in materia e ogni altra norma in concreto applicabile;

su proposta del Servizio dei ricorsi,

DECIDE:

- 1. Il ricorso è inammissibile.
- Non si preleva la tassa di giustizia.
- Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale, Losanna, nel termine di cinque giorni, in virtù degli art. 80 cpv. 1 LDP e 100 cpv. 3 lett. b) LTF.
- 4. Intimazione: (Invio per raccomandata)
 - al signor Domenico Zucchetti, Via Trevano 7A, 6900 Lugano.

Comunicazione: (Invio per posta A)

- alla Cancelleria federale, Sezione diritti politici, Palazzo federale Ovest, 3003 Berna.



Comunicazione: (Invio per posta interna)

- alla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici (candirittipolitici@ti.ch);

al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (can-srcs@ti.ch).

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

N. Goldbi

G. Gianella